

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 503

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE ORONZO, LA MALFA, BUCALOSSI, TERRANA, BIASINI,  
COMPAGNA, GUNNELLA, MAMMI', MONTANTI**

*Presentata l'11 ottobre 1968*

### Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. — Il 9 gennaio 1967, dopo lunga e faticosa elaborazione, che consentì di verificare il consenso di tutti i partiti di maggioranza, prima dell'approvazione del Consiglio dei ministri, il Governo allora in carica presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge (n. 3705) contenente « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni ».

Le ragioni generali delle proposte innovazioni erano così enunciate nella relazione del Guardasigilli che accompagnava il disegno di legge:

« L'evoluzione politico sociale che ha caratterizzato lo sviluppo della comunità nazionale italiana negli ultimi decenni e, segnatamente, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, in relazione alle radicali trasformazioni che la conclusione di quell'evento ha portato in ogni settore della vita civile, non poteva non incidere sugli istituti fondamentali che costituiscono la base di ogni società organizzata.

« In particolare i rapporti di famiglia hanno risentito notevolmente l'incidenza del mutare dei tempi, vuoi in relazione al rapidissimo moto di emancipazione della donna, cul-

minato, sul piano politico, con l'integrale applicazione del suffragio universale, su quello economico sociale, con la indipendenza da essa assunta nella famiglia, attraverso la sua attiva partecipazione alla vita produttiva del Paese; vuoi in relazione al processo di radicale trasformazione dello stesso ritmo della vita familiare conseguente alle accresciute esigenze economiche, alla costante aspirazione ad un sempre maggiore benessere e quindi alla continua ricerca di nuovi strumenti che quelle esigenze possano meglio realizzare. Con riferimento a questo particolare aspetto del fenomeno si sono poste in evidenza esigenze prima non avvertite, cui il legislatore non può non essere sensibile. Si vuol fare riferimento alla necessità di una più efficiente ed organica visione della famiglia, in cui poteri e doveri dei singoli membri siano meglio inquadrati e coordinati al fine di conseguire i nuovi obiettivi che la vita familiare si propone.

« Per rendersi conto dell'ampiezza del fenomeno basti tener presente la delicatezza dei problemi che si pongono, sul piano dei rapporti personali, allorché si debba definire il contenuto dei poteri direttivi della famiglia in rapporto alla condizione nuova assunta dal-

la donna; sul piano patrimoniale, allorché si voglia organizzare la « comunità economica familiare » in modo da costituire un elemento di unità e non di disgregazione come spesso, purtroppo, oggi accade.

« Né si possono trascurare quei criteri di libertà e di uguaglianza ormai così sentiti nel nostro tempo, si da assumere molto spesso l'aspetto di una appassionata e continua istanza della generalità, che impongono un ammodernamento della disciplina giuridica della famiglia sia per quanto riguarda le regole che presidiano la sua organizzazione interna e quindi la posizione di assoluta prevalenza del marito sugli altri componenti del nucleo ed in particolare della moglie, in relazione alle aspirazioni della quale non possono non essere validi quei precetti costituzionali e quelle convenzioni sociali che ormai sostengono la condizione della donna, sia per quanto riguarda una maggiore apertura sociale ed una più ampia applicazione dei principi naturali di equità e giustizia nei confronti di quei discendenti che per varie ragioni sono esclusi dal nucleo familiare e che quindi non ne godono né il calore degli affetti né la protezione giuridica.

« Si tratta di concetti ormai acquisiti e consacrati tra l'altro anche da diverse pronunce della Corte costituzionale, nei confronti dei quali le norme che consacrano ancora lo *jus del paterfamilias* di romana memoria ed il privilegio assoluto della famiglia legittima, rivestono ormai il carattere di meri pregiudizi del tutto superati dalla realtà della vita.

« Le nuove regole non vogliono avere il carattere di norme eversive nei confronti dei principi che ressero una civiltà millenaria che onora ancora oggi il nostro popolo, ma solo quello di un aggiornamento di un sistema che ha ormai fatto il suo tempo ».

Il disegno di legge era composto di 30 articoli con i quali rispettivamente si modificavano o integravano o abrogavano numerose norme del codice civile vigente. Le più importanti innovazioni si riferivano:

a) alla posizione della donna in seno alla famiglia, ai poteri e doveri dei coniugi, in specie: all'eguaglianza nei diritti e obblighi dei genitori verso la prole, all'eguaglianza dei coniugi relativamente alle cause di separazione personale, nonché alla separazione per fatti non riconducibili a colpa;

b) al regime patrimoniale, legale e convenzionale, della famiglia;

c) ai rapporti, diritti e doveri, connessi alla filiazione naturale e adulterina:

d) ad alcune modifiche del diritto successorio in specie in materia di rappresentazione;

e) alla abrogazione di altre norme del codice civile incompatibili col regime familiare risultante dalle nuove disposizioni;

f) infine a una delega al Governo per la emanazione delle norme di coordinamento, di attuazione e transitorie.

Successivamente fu presentata alla Camera con lo stesso titolo del disegno di legge una proposta di legge della onorevole Iotti Leonilde e altri (n. 3900) e la Commissione Giustizia della Camera, che già aveva iniziato nelle sedute del 23 febbraio e 2 marzo 1967 l'esame del disegno di legge governativo, estese l'esame alla proposta Iotti, e più tardi (nelle sedute del 27 settembre e 4 ottobre 1967) decise di estenderlo pure alle proposte n. 154, n. 419, n. 174 (Dal Canton, Albertini e Quintieri relative a punti particolari del diritto di famiglia).

La Commissione Giustizia della Camera non poté occuparsi con continuità della importante materia così sottoposta, ma vi dedicò (dal 23 febbraio 1967 al 25 gennaio 1968) sedici sedute nelle quali pervenne all'approvazione con alcuni emendamenti dei primi nove articoli del disegno di legge, nonché di cinque norme aggiuntive (relative all'età per contrarre il matrimonio, ai casi di interdizione e di infermità mentale; articoli 84, 90, 118, 119 e 120 del codice civile) desunte dalla proposta n. 3900.

2. - Interrotto l'*iter* dei provvedimenti con la fine della legislatura, era evidente che il problema della riforma del diritto di famiglia, per la sua imponenza e urgenza, sarebbe tornato innanzi al Parlamento, e negli stessi termini, all'inizio della nuova legislatura.

Il Presidente del Consiglio onorevole Leone nel discorso programmatico di presentazione del Governo alle Camere così si espresse (seduta del 5 luglio 1968): « Il Governo si propone di ripresentare al Parlamento i disegni di legge concernenti la riforma dei codici: segnalo in particolare la riforma del diritto di famiglia sulla base dei principi formulati nel progetto Reale ».

Il problema veniva indicato al primo posto fra quelli del rinnovamento dei codici, riconoscendosene l'urgenza. Senonché, mentre di altri numerosi disegni di legge presentati dal precedente Governo in materia di riforma dei codici e di giustizia in genere, il Governo in carica ha deciso la ripresentazio-

ne, nulla ancora risulta per quanto riguarda il diritto di famiglia.

Ciò non sarebbe bastato a sollecitare la presente iniziativa parlamentare, se da altri segni non si rilevasse che una iniziativa del Governo non appare imminente né, quanto al suo eventuale contenuto (i due problemi del tempo e del contenuto sono probabilmente legati proprio dalla esitazione nelle scelte), si prospetta conforme alle soluzioni che erano state proposte dal precedente Governo e che erano state approvate e integrate nella discussione svoltasi nella Commissione Giustizia della Camera.

A prescindere, infatti, dalla rilevanza di alcune aspre dichiarazioni di avversione alla riforma del diritto di famiglia che sono state sollevate recentemente in un convegno cattolico (richeggianti alcune posizioni negative già precedentemente manifestate, ma superate dal Governo e dal gruppo parlamentare della democrazia cristiana col solo residuo di qualche dissenso personale espresso in Commissione Giustizia), il Ministro guardasigilli onorevole Gonella ha recentemente dichiarato al congresso dell'Unione magistrati a Ravenna che nel « programma a lungo termine, si dovranno ovviamente tenere nel massimo conto i consigli e le critiche contenute nei discorsi dei procuratori generali concernenti leggi e proposte di legge relative, per esempio, alla riforma del diritto di famiglia che ha incontrato serie critiche... »; dichiarazione che non rassicura né circa il tempo né circa il contenuto di una iniziativa del Governo in materia di diritto di famiglia, considerando pure che la dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio non era stata, quanto al contenuto, né precisa né impegnativa.

3. — È pertanto sembrato ai proponenti necessario promuovere — con la presentazione della presente proposta di legge — la ripresa dell'esame parlamentare della materia. Nella proposta vengono riprodotte le norme del disegno di legge governativo presentato nella precedente legislatura, nel testo allora approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, premettendovi le norme aggiuntive pure approvate dalla detta Commissione. Per la parte non esaminata dalla Commissione viene riprodotto il testo originario, con l'aggiunta di un capoverso finale al nuovo testo dell'articolo 279 del codice civile e la soppressione dell'aggettivo « vitalizio » nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 580 del codice civile: modificazioni tecniche ritenute necessarie per evitare equivoci di interpretazione.

La ragione di una così fedele rappresentazione è politica, ed è, crediamo, rilevante.

Il disegno di legge governativo presentato nella passata legislatura era stato approvato da un governo di coalizione, e quindi col consenso dei partiti che lo esprimevano, consenso tanto più esplicito e impegnativo in quanto fu conseguito, come si è ricordato, dopo lunga preparazione.

Per giunta, le norme già approvate dalla Commissione Giustizia si presentano oggi col valore non giuridico, ma certamente politico e morale che loro deriva dal consenso ottenuto in quella sede.

Sicché per dare più larga autorità alla presente proposta, per renderne più facile e sollecito l'esame e la sperata approvazione, si è preferito non allontanarsi dai testi precedenti nemmeno dove soluzioni più complete o radicali sarebbero state preferite dai proponenti.

4. — Con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta si modificano gli articoli 84, 90, 118, primo comma, 119, secondo comma, 120, secondo comma, del codice civile. E cioè:

a) si eleva l'età minima per contrarre matrimonio rispettivamente per l'uomo da 16 a 18 anni, per la donna da 14 a 16. Correlativamente si portano le età minime previa autorizzazione per gravi motivi da 14 e 12 anni rispettivamente a 16 e 14 anni, affidandosi la competenza per concedere l'autorizzazione al tribunale, anziché al procuratore generale presso la Corte d'appello, come per il codice vigente e per la legge 30 dicembre 1929, numero 2233. Si è ritenuto — ed è opinione pressoché generale — che l'importanza del vincolo matrimoniale reclamasse una maggiore maturità e capacità di consapevolezza dei nubendi. Del resto, nel codice del 1865 l'età per contrarre matrimonio era di 18 anni per l'uomo e di 15 per la donna e fu ridotta a quella poi indicata nel vigente codice civile con la legge 27 maggio 1929, n. 847;

b) per quanto riguarda l'assenso necessario al minore per contrarre matrimonio si sono previste nel primo comma dell'articolo 90 del codice civile le « persone », anziché la « persona », che esercitano la patria potestà o la tutela, e ciò in relazione alla prevista modifica dell'articolo 316 che attribuisce lo esercizio della patria potestà ai genitori, anziché al padre. Correlativamente si è previsto un terzo comma che prevede la decisione del tribunale nell'ipotesi di contrasto fra i genitori. Infine, nel caso di negato assenso senza giustificato motivo si attribuisce al tribu-

nale, anziché al procuratore generale, la facoltà di autorizzare il matrimonio che nel codice era data per gravi motivi; e si attribuisce al tribunale, anziché al procuratore generale, la facoltà di nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali;

c) nel primo comma dell'articolo 118 del codice civile si porta da un mese a un anno dal raggiungimento dell'età minima, il termine per l'impugnazione del matrimonio contratto in difetto di età. E ciò per lasciare un maggiore e necessario spazio alla decisione e all'inizio della procedura di impugnazione;

d) per ragioni analoghe, nel secondo comma dell'articolo 119 si porta da uno a tre mesi il tempo della coabitazione dopo la revoca dell'interdizione, trascorso il quale non può più essere proposta l'azione per impugnazione del matrimonio dell'interdetto;

e) e parimenti nel secondo comma dell'articolo 120 viene portato da uno a sei mesi il tempo di coabitazione dopo che l'infermo di mente abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali, trascorso il quale non può essere più proposta l'impugnazione del matrimonio.

5. — Gli articoli della proposta di legge che hanno assunto i numeri da 6 a 11 contengono importanti innovazioni agli articoli 45, 143, 144, 145 e 151 del codice civile, le quali per il loro contenuto possono ricondursi al mutamento della posizione della donna in seno alla famiglia, secondo il principio del secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione che, com'è noto, proclama « l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Questo principio, come fu osservato nella citata relazione del Guardasigilli al disegno di legge n. 3705, « trova perfetto riscontro nell'inserimento della donna nella vita intellettuale ed operativa del Paese e non tollera più quella condizione subordinata che tradizionalmente le era riservata in seno alla famiglia, assicurandole solo una partecipazione indiretta e riflessa alle attività ed agli orientamenti della famiglia stessa ».

Il problema che si poneva al legislatore era, quindi, non tanto quello di una scelta fra posizioni ideologiche, quanto e soprattutto quello di un adeguamento dell'ordinamento alle condizioni di vita della società italiana. Fondamentale, in materia, è l'articolo 8 della proposta col quale l'articolo 144 del codice civile che afferma e regola la « potestà maritale » è sostituito con la norma secondo la

quale i coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare. L'articolo 9 stabilisce che in caso di disaccordo prevale la decisione del marito; ma quando le decisioni di questi siano gravemente pregiudizievoli per la vita della famiglia, la moglie può ricorrere al giudice prospettando la soluzione che considera adeguata. Il giudice, nel caso in cui non sia raggiunta una soluzione concordata, adotta, sulla base delle indicazioni dei coniugi, la soluzione ritenuta adeguata alle esigenze della famiglia.

Nella relazione del Guardasigilli fu chiarito il significato di questo « accordo » dei coniugi, quale « risultante di meditate considerazioni e di serene ed obiettive ponderazioni nelle quali lo scopo finale non è già quello di far prevalere la propria volontà, bensì quello del perseguimento della scelta migliore... ». E fu pure chiarito perché fosse apparso necessario « dare in caso di disaccordo la prevalenza, quanto meno provvisoria, alla volontà espressa dal marito ».

In verità, questo è un punto fra i più controversi della riforma, che è stata anche accusata di incoerenza perché l'affermata eguaglianza dei coniugi è seguita dalla attribuzione al marito della prevalenza in caso di disaccordo, salvo il ricorso della moglie al giudice. In sostanza si contrapposero al sistema adottato due alternative (oltre quella radicale di rinunciare alla riforma): limitarsi alla dichiarazione di principio della necessità dell'accordo, col sottinteso che, ove un rilevante disaccordo si fosse verificato e fosse persistito, ciò avrebbe significato la fine della convivenza matrimoniale; oppure stabilire che in caso di disaccordo, senza prevalenza nemmeno provvisoria della volontà del marito, si potesse sottoporre il caso al giudice.

Ma critiche ed alternative furono respinte, considerando:

a) che — a parte la difficoltà di far accettare ad alcune forze politiche la soluzione radicale dell'immediato ricorso al giudice — l'articolo 29 della Costituzione pone come limite dell'eguaglianza dei coniugi la garanzia dell'unità familiare, certamente posta in pericolo da un frequente e immediato ricorso al giudice in ogni caso di disaccordo;

b) che sarebbe semplicistico e arbitrario, e contraddetto dai dati della più comune esperienza tradurre ogni disaccordo, sia pure rilevante, nella rassegnazione del più debole o nella fine della convivenza;

c) che ci sono decisioni che possono avere caratteri di urgenza e per le quali non si può attendere l'intervento del giudice;

d) che il principio del concorso dei coniugi nelle decisioni, assistito dalla possibilità di ricorso al giudice nell'ipotesi che la decisione del marito in caso di disaccordo sia gravemente pregiudizievole per la vita della famiglia, non costituisce una mera affermazione teorica, ma contiene una forte spinta psicologica al raggiungimento dell'accordo sulla scelta migliore, scoraggiando puntigliosità o addirittura prepotenze.

Tutte le altre norme degli articoli da 6 a 11 della proposta sono, come si è ricordato, correlative alla riconosciuta diversa posizione della moglie nella famiglia e nella vita sociale di oggi. Ciò vale per la norma dell'articolo 6 che consente alla moglie di avere un domicilio diverso da quello del marito quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o di interessi, oppure nelle more del giudizio di separazione personale; oppure nel caso che il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero e la moglie intenda conservare il proprio nel territorio dello Stato.

Ciò vale per la norma dell'articolo 7, con la quale (essendosi soppresses le disposizioni degli attuali articoli 144 e 145 del codice civile) si sono aggiunti all'articolo 143 due commi con i quali si stabilisce che « entrambi (i coniugi) debbono contribuire con il lavoro professionale o casalingo o con le loro sostanze a soddisfare le esigenze della famiglia »; e che « la moglie premette al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile ».

Ciò vale ancora per il nuovo testo dell'articolo 146 del codice civile stabilito con l'articolo 10 della proposta, nel quale si pareggia la condizione dei coniugi nel caso di abbandono della residenza da parte di uno dei coniugi.

Ciò vale infine per la norma, assai importante, dell'articolo 11 della proposta, che sopprime il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, e quindi pareggia la rilevanza dell'adulterio della moglie o del marito agli effetti civili della separazione personale, cancellando una disparità di trattamento non più conciliabile con il principio di eguaglianza dei coniugi.

Nella relazione del Guardasigilli al più volte citato disegno di legge fu rilevato che questo pareggiamento fra i coniugi negli effetti civili della inadempienza ai doveri matrimoniali doveva considerarsi strettamente collegato con la prospettiva di una prossima revisione della rilevanza penale dell'adulterio o configurando l'ipotesi criminosa dell'adulterio della donna in modo equivalente

a quello oggi vigente per l'uomo, oppure (come ai proponenti appare senz'altro preferibile), abolendo la detta ipotesi criminosa.

6. — Nell'articolo 12 della proposta si riproduce l'articolo 7 del disegno di legge — approvato dalla Commissione Giustizia nella passata legislatura dopo lungo dibattito — che introduce la separazione personale per fatti di natura morale e fisica non riconducibili a colpa e che rechino gravissimo pregiudizio, non altrimenti evitabile, alla vita della famiglia. Si tratta — come fu rilevato nella relazione del Guardasigilli — di una ipotesi estrema che può verificarsi solo quando il gravissimo pregiudizio della vita familiare è evitabile solo con la separazione. Non si ritenne allora, né si ritiene oggi, formulare ipotesi specifiche e tassative, affidando invece alla sensibilità del giudice il compito di ravvisare l'esistenza di situazioni così disperate.

Contro questa ipotesi di separazione si è sollevata l'obiezione che, con essa, nei casi nei quali avrebbe finito più frequentemente concretarsi, si sarebbe autorizzata la separazione proprio quando più imperativo dovrebbe sentirsi il dovere dell'amorevole e affettuosa assistenza, e quindi più necessaria dovrebbe sentirsi la convivenza anche con sacrificio. Ma è evidente la confusione fra concetti etici e giuridici nella quale si incorre.

Quando si ipotizza, come fa la norma proposta, che i fatti rechino gravissimo pregiudizio alla vita della famiglia, ci si riferisce a situazioni di convivenza più gravemente dannose (dal punto di vista dell'interesse sociale) della separazione.

Queste situazioni, tuttavia, possono non verificarsi se un eccezionale spirito di sacrificio e di dedizione del coniuge, cioè una spinta morale tanto più apprezzabile in quanto non sorretta da un precetto giuridico, consente di superarle. Quando ciò non avviene, e la separazione si presenta come il male minore, sarebbe dannoso impedirle e ingiusto attribuirle a colpa del coniuge che la domanda.

7. — L'articolo 13 della proposta è di semplice adeguamento della disposizione dell'articolo 160 del codice civile alla avvenuta eliminazione della figura giuridica del « capo della famiglia », ed equiparazione dei diritti dei coniugi. Si può quindi passare ad illustrare nel loro insieme le disposizioni degli articoli da 14 a 18 della proposta che modificano il regime patrimoniale della famiglia.

Questo settore della proposta riforma che tocca con sostituzioni ed aggiunte numerosissime disposizioni del capo VI del Titolo VI del primo libro del codice civile, ubbidisce alla necessità di « correggere — come è scritto nella più volte citata relazione del Guardasigilli — sistemi e congegni legislativi per renderli più rispondenti alla vita reale, eliminando inconvenienti continuamente lamentati e che si concretano in situazioni di evidente ingiustizia, come appunto avviene ancor oggi nel caso della donna che dopo avere contribuito per tutta la vita col suo duro ed oscuro lavoro alla costituzione di un patrimonio familiare, se ne vede poi completamente esclusa, quasi che la sua partecipazione alla famiglia meritasse soltanto il rango di mantenuta ».

Cardine della riforma è perciò la sostituzione, quale regime patrimoniale legale della famiglia, della comunione dei beni acquistati durante il matrimonio alla separazione dei beni. Ciò significa che, in mancanza di diversa convenzione, i beni acquistati nel corso del matrimonio cadono nella comunione, naturalmente con i limiti che si leggono nella proposta nuova formulazione dell'articolo 217 del codice civile.

L'articolo 18 della proposta che adegua gli articoli 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230 del codice civile a tale nuovo istituto, venne così illustrato nei suoi fini e nel suo contenuto anche strumentale dalla citata relazione del Guardasigilli:

« Si è voluto in primo luogo eliminare la autonomia patrimoniale di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, che determina inevitabilmente il costituirsi di elementi di contrasto che non concorrono certo a cementare l'armonia dei rapporti.

« In secondo luogo si è voluto sopprimere una evidente ingiustizia nei confronti della donna il cui lavoro domestico, che si sostanzia sovente in una dura se pur non appariscente fatica, e la cui partecipazione ed attività produttive, altrettanto impegnative e preziose, non ricevevano per il passato alcun tangibile riconoscimento.

« È sembrato quindi giusto che gli acquisti fatti dopo il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge costituissero oggetto di una comunione patrimoniale familiare, salva diversa convenzione stipulata per atto pubblico, a meno che non si tratti di beni acquistati da uno dei due coniugi in seguito a donazione, successione per causa di morte, oppure con danari costituenti il prezzo del trasferimento di beni già a lui appartenenti.

« Appaiono ovvii i motivi che hanno determinato la formulazione delle deroghe al principio generale, trattandosi di beni da un terzo destinati con atto di liberalità specificamente ad uno dei coniugi, oppure di beni acquistati con danaro proveniente dal loro patrimonio personale tal qual esso era prima del matrimonio.

« È sembrato poi giusto consentire che la esclusione convenzionale del regime patrimoniale legale possa farsi anche dopo il matrimonio, e ciò perché nella materia patrimoniale va riconosciuta all'autonomia privata la massima ampiezza e rilevanza.

« Quanto agli utili dell'attività superata di ciascuno dei coniugi essi spettano senza dubbio a colui che esercita tale attività. Naturalmente se tali utili vengono impiegati in acquisti, che in virtù dell'articolo 217 cadono in comunione, anche i frutti di tali acquisti rientrano nella comunione, e se al momento dello scioglimento della comunione non sono stati consumati, essi vanno a far parte della massa e devono, quindi, essere divisi tra i coniugi.

« Un trattamento particolare si è ritenuto di riservare al coniuge che eserciti una impresa civile o commerciale, costituita prima o dopo il matrimonio.

« I beni destinati all'impresa, infatti, non fanno in ogni caso parte della comunione. Si tratta di una attività caratterizzata in modo del tutto speciale da esigenze organizzative professionali o patrimoniali, che le conferiscono un aspetto unitario e distinto nei confronti del resto dei beni familiari e che soprattutto si prospetta in modo speciale verso il delicato settore della responsabilità patrimoniale dell'imprenditore e delle regole che disciplinano le procedure concorsuali, tutte coincidenze, pertanto, che consigliavano la adozione di una proprietà e di una gestione comune dell'impresa.

« Per quanto riguarda l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio si è prescelto un congegno coordinato con quello concernente l'indirizzo unitario della vita familiare.

« Per gli atti di ordinaria amministrazione ogni decisione spetta al marito salva la facoltà della moglie di ricorrere al tribunale nel caso in cui il marito non si attenga a criteri di buona amministrazione.

« Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ogni decisione spetta ad ambedue i coniugi in via congiunta (articolo 220).

« In caso di lontananza od impedimento del marito l'amministrazione ordinaria spetta alla moglie.

« Per gli atti di straordinaria amministrazione il coniuge presente o non impedito può compierli previa autorizzazione del tribunale (articolo 222).

« Il congegno della responsabilità patrimoniale stabilisce che in linea generale i beni della comunione rispondono di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, nonché di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi degli alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge (articolo 223).

« Detti beni rispondono pure di tutte le obbligazioni contratte dai coniugi dopo il matrimonio, a meno che essi o uno di essi abbiano agito fuori dai limiti posti al potere di amministrazione, nel quale caso il coniuge che ha assunto l'obbligazione risponde col proprio patrimonio personale (articolo 224).

« In caso di fallimento o inabilitazione di uno dei coniugi oppure di cattiva amministrazione da parte di quello dei coniugi che ne ha l'esercizio, può essere pronunciata la separazione giudiziale dei beni.

« A quest'ultima, come alla morte, alla dichiarazione di assenza di uno dei coniugi e alla separazione personale, consegue lo scioglimento della comunione in seguito al quale l'attivo ed il passivo si dividono tra i coniugi in parti uguali, salva la diversa convenzione delle parti (articolo 13 [nella proposta, articolo 18] che sostituisce gli articoli 226, 227) e salvo l'usufrutto legale da attribuire al coniuge cui è stata affidata eventualmente la prole.

« L'eccezione contenuta nel nuovo articolo 224 al principio generale, secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni anche con i suoi beni futuri (articolo 2740 del codice civile), trova la sua giustificazione in ragioni concernenti la garanzia della integrità del patrimonio comune, in relazione all'importanza della sua destinazione.

« Si è trattato in pratica di una scelta in base alla quale sono stati preferiti i diritti patrimoniali dei componenti il nucleo familiare invece di quelli dei creditori del singolo coniuge.

« D'altra parte una volta posto come regola il principio della comunione legale, principio alimentato tra l'altro dallo scopo di costituire un patrimonio unificato destinato al mantenimento della famiglia, è sembrato ovvio dettare anche norme che ne proteggono, sia pure in limiti ragionevoli, l'integrità sottraendolo alle erosioni causate da debiti pregressi.

« In omaggio a questo criterio si è, quindi, provveduto anche ad escludere la responsabilità dei beni della comunione per le obbligazioni che ciascun coniuge abbia contratto agendo fuori dei limiti stabiliti ai suoi poteri di amministrazione.

« Questa regola si giustifica più facilmente in quanto in perfetta armonia con le norme sul mandato e sulla rappresentanza legale, che fanno ricadere sul rappresentante gli effetti degli atti da lui compiuti in eccesso dei poteri che gli sono stati attribuiti.

« Questa difesa del patrimonio comune trova dei limiti il più significativo dei quali è costituito dallo stato di insolvenza nel quale venga a cadere uno dei coniugi che eserciti un'impresa commerciale.

« È sembrato, infatti, eccessivo non tenere conto dello stato di totale dissesto che si verifica in caso di fallimento sottraendo alla procedura concorsuale, e quindi alla massa dei creditori, la quota in comunione spettante al coniuge fallito. E la ragione di questa differenza di trattamento è molto chiara. Se infatti nel caso di debiti singoli nulla lascia supporre che sussista necessariamente uno stato di insolvenza del coniuge debitore e che quindi si renda necessario per i creditori aggredire anche la sua quota in comunione, considerazioni del genere non sono certamente valide in caso di fallimento, il cui necessario presupposto è appunto costituito da uno stato di decozione che esclude la capacità del patrimonio personale del fallito a soddisfare integralmente tutti i suoi debiti.

« D'altra parte la sicurezza e correttezza dei rapporti commerciali esigono certamente che non si pongano deroghe in questa delicata materia nella quale alla doverosa tutela dei creditori si associa tutta una serie di considerazioni attinenti alla sicurezza dei mercati e del corso degli affari, nel cui ambito le inadempienze dei vari operatori provocano effetti a catena con fenomeni di traslazione che interessano tutta l'area della produzione e del commercio e, quindi, l'intera collettività nazionale.

« Le altre cause di scioglimento della comunione hanno giustificazioni del tutto diverse e che si identificano in linea generale con fatti che fanno cessare la vita coniugale o che consistono nella incapacità di uno dei coniugi a partecipare alla gestione dei beni della comunione.

« Nella prima ipotesi la comunione non ha più alcuna ragione di esistere, nella seconda essa non può continuare poiché è venuta a mancare la cooperazione gestoria di uno dei

coniugi snaturando così l'essenza stessa dell'istituto ».

Poiché, come si è detto, si può convenzionalmente derogare al regime legale della comunione, bisognava mantenere nel codice le disposizioni necessarie a rendere possibili questi diversi regimi convenzionali, ma regolando gl'istituti in modo più moderno ed agile.

Così per consentire la convenzionale costituzione di un fondo destinato a sostenere i pesi del matrimonio si è sostituito al vecchio istituto della dote quello del « Fondo patrimoniale », che può essere costituito da entrambi i coniugi, oltre che da un terzo, eliminandosi l'aspetto più anacronistico della dote, la quale appariva quasi un corrispettivo pagato al marito per il mantenimento della moglie. Regolando questo istituto nel codice — anziché limitarsi a sopprimere la dote — si è salvata la possibilità di vincolare i beni ai bisogni della famiglia anche in ossequio alla autonomia negoziale dei cittadini.

Analogamente si è salvata la possibilità del regime di separazione dei beni dei quali, per disposizione convenzionale o per disposizione convenzionale o per disposizione di legge esclusi dalla comunione, resta titolare ciascuno dei coniugi.

E pertanto l'articolo 16 della proposta modifica le disposizioni degli articoli da 210 a 213 del codice civile che regolavano i beni parafernali, riferendo le norme non più ai beni della moglie ma ai beni dei quali ciascun coniuge conserva e acquista la proprietà.

8. — La riforma tocca un punto di fondamentale importanza con l'articolo 19 che aggiunge all'articolo 252 del codice civile sette nuovi articoli con i numeri da 252/2 a 252/8, per regolare un nuovo istituto, che potremmo definire come una forma attenuata di riconoscimento del figlio adulterino, per assicurare a questi una condizione economica, sociale e morale corrispondente alla sua qualità di figlio naturale, secondo il precetto dei commi primo e terzo dell'articolo 30 della Costituzione.

Questa norma costituzionale non ha fatto che raccogliere, e per così dire consacrare, le più diffuse convinzioni etiche e sociali del nostro popolo nei confronti del problema dei figli nati fuori del matrimonio e della loro condizione, nel senso di non far cadere su di loro la iniqua e non necessaria sanzione di una irregolarità sociale o morale dei loro genitori.

Come osserva la citata relazione del Guardasigilli, « non si tratta di un processo di erosione della posizione morale e giuridica della famiglia legittima, né di contrapporre su basi di eguaglianza altri nuclei analoghi, basati su mere relazioni naturali, ma di sanare in modo adeguato il principio che nessuno può trascurare quei doveri che leggi morali e naturali impongono di adempiere verso i propri figli, comunque procreati, per evitare di farne, con una condotta irresponsabile non degna dei popoli civili, degli esseri indifesi ed abbandonati privi dei mezzi morali e materiali per inserirsi adeguatamente nella vita sociale ».

Pare ai proponenti che la via maestra per realizzare questi principi e soddisfare queste esigenze sarebbe quella di accordare la riconoscibilità della filiazione naturale adulterina anche fuori dei limiti posti dall'articolo 252 del codice civile.

E tuttavia non si poté al momento della formulazione del disegno di legge non tenere conto della tenace e rispettabile avversione del mondo cattolico a questa soluzione radicale; rispettabile, abbiamo detto, perché non priva di qualche aggancio costituzionale, come quello costituito dal limite di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, richiamato dall'articolo 30 della Costituzione nell'assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica sociale.

Assorbente è oggi, peraltro, come abbiamo ricordato all'inizio di questa relazione, la considerazione che in questo come in altri punti della riforma, si vuole salvare l'autorità politica che alla proposta deriva dall'aver ottenuto il consenso del precedente Governo di coalizione e dei partiti che lo esprimevano, il che richiede il mantenimento delle soluzioni che allora si concordarono.

Pertanto nella proposta si riproduce la soluzione di quel riconoscimento attenuato che fu delineato nel disegno di legge, e che per altro, se non dà al figlio adulterino che ne è oggetto la condizione formale del figlio naturale riconosciuto, gli assicura gli stessi sostanziali diritti e doveri che sono conseguenti a quel riconoscimento.

Si è dunque ampliata la tutela giuridica dei figli adulterini, conciliandola con la protezione della famiglia legittima, in una soluzione i cui tratti fondamentali — come fu indicato nella citata relazione del Guardasigilli — consistono: a) nella possibilità di conferire rilevanza alla parentela adulterina anche in costanza del vincolo matrimoniale, purché il genitore che intende riconoscere la pa-



rentela adulterina sia al momento della dichiarazione separato dal proprio coniuge; b) nella particolare configurazione giuridica che si è voluto attribuire all'atto del genitore, non rendendolo formalmente identico a quello del riconoscimento, appunto per non travolgere in linea di principio il valore etico e giuridico della famiglia legittima che, nella permanenza del vincolo matrimoniale, non potrebbe sopportare una definitiva erosione dei suoi valori giuridici e spirituali.

« L'intento principale della nuova regola è quello di consentire a coloro che hanno contratto un matrimonio sbagliato e che, separandosi dal coniuge, si sono poi ricostituiti una famiglia di fatto o hanno inteso accettare una situazione sentimentale precedentemente costituita, di soddisfare un impegno di coscienza dipendente dalla loro nuova condizione, attribuendo al figlio adulterino, una qualità giuridica dalla quale gli derivino diritti del tutto analoghi a quelli conseguenti allo *status* di figlio naturale riconosciuto ».

Alla dichiarazione del genitore, resa davanti al giudice tutelare, consegue l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 261 del codice civile con i corrispondenti diritti ai quali si riferisce l'articolo 260 del codice civile.

Ma l'effetto più significativo, e più importante dal punto di vista morale, è quello di attribuire *ex lege* al figlio il cognome del genitore, effetto che può essere eccezionalmente escluso dal giudice quando esistono figli legittimi, i quali debbono essere sentiti. Cioè in questi casi si è affidata al giudice la possibilità — valutando la situazione familiare nel suo complesso — di escludere l'assunzione del cognome quando si convinca che ciò, lungi dal costituire un vantaggio per il figlio adulterino, lo renderebbe protagonista di una situazione di particolare tensione.

Come nota la citata relazione del Guardasigilli occorre, peraltro, risolvere i problemi di conflitto che possono sorgere nell'ipotesi che il figlio sia stato precedentemente riconosciuto dall'altro genitore naturale, o quando questi, in quanto genitore adulterino, abbia già fatto la dichiarazione di assunzione dell'obbligo previsto nella proposta.

Si è scelto, per risolvere questi problemi, il criterio della priorità nel tempo, consentendo di aggiungere al cognome del genitore che per primo ha fatto il riconoscimento o la dichiarazione quello del genitore che ha fatto la dichiarazione stessa per secondo.

Analogamente a quanto dispone l'articolo 260 del codice civile, si è consentito al giu-

dice tutelare di escludere o limitare per gravi motivi, anche dopo la omologazione, i diritti (non gli obblighi) spettanti al genitore che ha fatto la dichiarazione.

Per quanto riguarda poi il delicato problema dell'introduzione del figlio nella casa del genitore che ha figli legittimi con lui conviventi, si è disposto che essa sia subordinata all'autorizzazione del giudice tutelare, previo consenso dei figli legittimi maggiori dei quattordici anni, e sentiti in ogni caso i figli maggiori di otto anni. Si è fatto ricorso a questa soluzione tenuto conto che « mentre da un lato non si può vietare al genitore di attendere personalmente alla cura del figlio adulterino, dall'altro non si possono neppure trascurare completamente i sentimenti dei figli legittimi che possono vedere in una situazione del genere la contaminazione del focolare domestico ».

Altra ipotesi di conflitto nel caso di doppio riconoscimento, può sorgere relativamente all'affidamento del figlio e alla ripartizione tra i genitori degli obblighi verso di lui. Nell'articolo 252/6 si affida al giudice tutelare di dare le disposizioni necessarie, tenendo conto della qualità delle persone e delle condizioni obiettive, nell'interesse del figlio.

L'articolo 252/7 e l'articolo 252/8 — quest'ultimo richiamando le disposizioni degli articoli 265, 266, 267 e 268 del codice civile — regolano la materia delle impugnazioni, sotto vari profili, della dichiarazione di cui all'articolo 252/2.

9. — Per completare — in quanto possibile — la tutela degli interessi dei figli illegittimi si è reputato necessario anche una revisione dell'articolo 269 del codice civile che contempla i casi nei quali è ammessa la dichiarazione giudiziale di paternità. E così si è cancellato nel numero 1) di tale articolo, relativo alla convivenza come coniugi della madre e del presunto padre nel tempo del concepimento, l'avverbio « notoriamente », fonte di equivoci e di limitazioni. Inoltre nel n. 3) al ratto o violenza carnale nel tempo del concepimento si è aggiunta la seduzione con promessa di matrimonio.

Tutti i casi enumerati nell'articolo 269 sono stati riprodotti — per coerenza con le altre disposizioni della proposta — nell'articolo 279 del codice civile; stabilendo inoltre che il figlio naturale, s'intende quando è minore, può agire non per gli alimenti (come nel testo attuale dell'articolo 279), ma per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.

Solo in caso di maggiore età il diritto, come è ovvio, resta limitato agli alimenti.

L'attuale articolo 271 del codice civile stabilisce nell'ultimo capoverso che l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, dopo la morte del figlio non può essere proseguita che dai discendenti legittimi. L'attuale articolo 272 stabilisce poi nel penultimo capoverso che l'azione per dichiarazione giudiziale di maternità può essere proposta, quando il figlio sia morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età, dai suoi discendenti legittimi.

Sia nell'articolo 271 che nell'articolo 272 si è aggiunta (con le norme dell'articolo 2 della proposta) alla legittimazione attiva dei discendenti legittimi quella dei figli naturali riconosciuti.

Con l'articolo 25 della proposta si modifica l'articolo 284 del codice civile concernente le condizioni per la legittimazione con decreto del Capo dello Stato, eliminando le condizioni indicate nel n. 2) — che non vi siano figli legittimi o legittimati o discendenti da essi — e si stabilisce, tuttavia, con un ultimo comma aggiuntivo, che se vi siano figli legittimi o legittimati di età superiore a sedici anni, essi debbono essere sentiti.

Con questa modifica — il cui fondamento morale è evidente — si sono volute favorire le legittimazioni.

10. — Come altra applicazione del principio dell'eguaglianza dei coniugi nei diritti e nei doveri, all'interno della famiglia, l'esercizio della patria potestà, modificando l'articolo 316 del codice civile, viene attribuito ad entrambi i genitori e nell'interesse del figlio.

Valgono a questo proposito le considerazioni svolte illustrando la disposizione innovatrice degli articoli 144 e 145 del codice civile, sia per motivare il passaggio dell'esercizio della patria potestà ad entrambi i coniugi, sia per spiegare perché, anche qui, in caso di disaccordo fra i genitori, spetta al padre di decidere, ma nei casi più gravi, la madre può ricorrere al giudice prospettando i provvedimenti che considera adeguati, e il giudice, sentito il figlio, dichiara quale dei provvedimenti sia più adeguato all'interesse del figlio e alla esigenza dell'unità familiare.

Questa facoltà di ricorso della madre è estesa anche — modificando l'articolo 370 del codice civile — alle decisioni concernenti l'amministrazione dei beni del figlio.

Coerentemente, si è modificato l'articolo 319 del codice civile attribuendo a entrambi

i genitori, che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio minore con i normali poteri della patria potestà, la facoltà di ricorso al presidente del tribunale richiedendo i provvedimenti opportuni.

Sempre per necessaria coordinazione, il divieto di certi atti che l'articolo 323 stabilisce per il genitore esercente la patria potestà viene esteso a entrambi i genitori; mentre ubbidisce alla stessa logica, ma è più importante, la modifica dell'articolo 324 del codice civile per attribuire a entrambi i genitori lo usufrutto legale dei beni del figlio.

Di mero coordinamento è la innovazione all'articolo 327 del codice civile.

Nel terzo comma dell'articolo 435 del codice civile è stata eliminata la restrizione « strettamente necessari » che qualificava gli alimenti dovuti ai figli legittimi o naturali del figlio naturale: restrizione priva di ogni giustificazione, essendo già restrittivo il concetto di « alimenti ».

11. — Gli articoli 31, 32, 33 della riforma si riferiscono agli articoli 467, 469, 580 del codice civile.

Le modificazioni proposte tendono ad inserire in modo più penetrante tra i beneficiari dell'eredità i figli naturali, ubbidendo — come si esprimeva la relazione del Guardasigilli al disegno di legge — a « quei principi ispirati al riconoscimento di una maggiore dignità e di una maggiore partecipazione al benessere materiale della famiglia legittima a favore dei discendenti nati al di fuori di essa, il cui fondamento viene riconosciuto dalla generalità.

« Si è così provveduto a comprendere tra i discendenti che possono subentrare per rappresentazione di coloro che non possono o non vogliono accettare l'eredità, anche i figli naturali.

« Si tratta di una regola che non fa che consacrare non solo il fondamentale precetto di uguaglianza sancito dalla Costituzione, ma anche l'erosione, ormai compiuta nella coscienza del nostro popolo, di convinzioni e preconcetti che non hanno ormai più alcun fondamento ».

Sempre in materia di diritti di successione dei figli naturali, si è infine modificato l'articolo 580, relativo alla filiazione naturale risultante nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile, stabilendo che l'assegno vitalizio spettante ai figli dev'essere sempre « pari all'ammontare della rendita della quota cui avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta », e dando ai

predetti figli naturali la facoltà di chiedere la capitalizzazione dell'assegno loro spettante in denaro o, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

Con l'articolo 34 della proposta si abroga un certo numero di disposizioni del codice civile.

Particolare rilevanza hanno l'abrogazione dell'articolo 338 che consente al padre di stabilire con testamento condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli o per la amministrazione della famiglia; quella dell'articolo 339 che consente la nomina del cosiddetto « curatore al ventre » alla vedova incinta; quella dell'articolo 340 che impone alla vedova madre che passa a nuove nozze di darne notizia al tribunale affinché questo stabilisca se possa conservare l'amministrazione dei beni dei figli minori e stabilisca condizioni per l'educazione dei figli; quella dell'articolo 547, che consente la soddisfazione mediante rendita vitalizia delle ragioni ereditarie del coniuge, e del capoverso dell'arti-

colo 574 che consente ai figli legittimi di pagare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali; infine quella dell'articolo 577 che pone limiti alla successione per rappresentazione dei figli naturali; quella degli articoli 592 e 593 che pongono limiti alla capacità dei figli naturali di ricevere per testamento; quella dell'articolo 780 che dichiara la nullità della donazione ai figli naturali non riconoscibili.

Tutte queste disposizioni abrogative trovano la loro evidente motivazione nel complesso delle regole di eguaglianza dei coniugi nella famiglia e di tutela della filiazione illegittima, che sono state adottate nella proposta.

E, per ultimo, l'abrogazione dell'articolo 781 contenente il divieto di donazione fra coniugi, si spiega facilmente quando si consideri che quel divieto, del quale neanche in passato fu sempre riconosciuta l'opportunità, ha perduto ogni fondamento nella odierna vita sociale e specialmente nella riconosciuta maggior dignità della donna nella famiglia.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 84. — Età.* — « Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16.

Il tribunale può per gravi motivi ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni 16 e la donna che ha compiuto gli anni 14 ».

### ART. 2.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 90. — Assenso per il minore.* — « Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano su di lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

In caso di contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà, decide il tribunale.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale.

Il tribunale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali ».

### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un anno dal raggiungimento di tale età ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se dopo revocata l'interdizione vi è stata coabitazione per tre mesi ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 120 è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per sei mesi dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

ART. 6.

L'articolo 45 del codice civile è sostituito dai seguenti:

*Art. 45. — Domicilio della moglie del minore e dell'interdetto.* — « La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. »

La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

La moglie ha tuttavia un domicilio diverso da quello del marito quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o interessi.

La moglie può stabilire un domicilio diverso da quello del marito nelle more del giudizio di separazione personale e quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero ed essa intenda conservare il proprio nel territorio dello Stato ».

*Art. 45-bis. — Domicilio del minore e dell'interdetto.* — « Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore e, nell'ipotesi di cui al precedente comma, quello del padre.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

ART. 7.

All'articolo 143 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Entrambi debbono contribuire con il lavoro professionale o casalingo e con le loro sostanze a soddisfare le esigenze della famiglia.

La moglie premette al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile ».

ART. 8.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente :

*Art. 114. — Indirizzo unitario della vita familiare.* — « I coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare e fissano la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa ».

ART. 9.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente :

*Art. 145. — Ricorso al giudice.* — « In caso di disaccordo prevale la decisione del marito.

La moglie, nel caso in cui le decisioni del marito siano gravemente pregiudizievoli per la vita della famiglia, può ricorrere al giudice prospettando la soluzione che considera adeguata.

Il giudice, nel caso in cui non sia raggiunta dinanzi a lui una soluzione concordata, adotta, sulla base delle indicazioni dei coniugi, la soluzione che ritiene adeguata alle esigenze della famiglia ».

ART. 10.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente :

*Art. 146. — Abbandono della residenza coniugale.* — « Il diritto all'assistenza e al sostentamento è sospeso nei confronti del coniuge, che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 143 secondo comma ».

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è soppresso.

ART. 12.

Dopo l'articolo 151 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 151-bis:

*Art. 151-bis. — Separazione per fatti incolpevoli.* — « La separazione può essere chiesta per fatti incolpevoli di natura morale o fisica, che rechino gravissimo pregiudizio, non altrimenti evitabile, alla vita della famiglia ».

ART. 13.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 160. — Diritti inderogabili.* — « Gli sposi non possono derogare ai diritti che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 166 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6:

*Art. 166/2. — Fondo patrimoniale.* — « Ciascun coniuge o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili o immobili, a sostenere i pesi del matrimonio.

Il fondo patrimoniale non può essere costituito o aumentato durante il matrimonio ».

*Art. 166/3. — Impiego ed amministrazione del fondo.* — « La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione.

Qualora si tratti di una somma di denaro, questa deve essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nell'acquisto di beni immobili nel territorio nazionale, in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni esistenti nel territorio nazionale ovvero in depositi fruttiferi nominativi, a firma congiunta del marito e della moglie, presso le casse postali o presso istituti di credito. Il tribunale, su istanza dei coniugi, può autorizzare con decreto, per motivi di utilità evidente, un diverso investimento.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia e sono amministrati dal marito d'accordo con la moglie ».

*Art. 166/4. — Alienazione dei beni del fondo.* — « Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono, durante il matrimonio, alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e con l'autorizzazione per decreto del tribunale nei soli casi di necessità o utilità evidente ».

*Art. 166/5. — Esecuzione sui beni e sui frutti.* — « L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

*Art. 166/6. — Cessazione del fondo.* — « Lo scioglimento del matrimonio fa cessare la destinazione del fondo; a meno che non vi siano figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi.

In questo caso il fondo continua ad esistere fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore ed è amministrato dal coniuge superstite ».

#### ART. 15.

La intitolazione della Sezione IV del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile è così sostituita:

*SEZIONE IV. — Del regime di separazione dei beni tra i coniugi.*

#### ART. 16.

Gli articoli 210, 211, 212, 213 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 210. — Separazione dei beni.* — « Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni che siano stati acquistati prima del matrimonio o che, se acquistati dopo, non facciano parte della comunione legale ».

*Art. 211. — Contributo ai pesi derivanti dal matrimonio.* — « Fermo il disposto dell'articolo 143, comma secondo, ciascun coniuge è tenuto a contribuire ai pesi del matrimonio in ragione delle proprie condizioni economiche ».



*Art. 212. — Amministrazione e godimento dei beni.* — « Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare tali beni con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge come qualsiasi procuratore.

Se uno dei coniugi ha goduto dei beni dell'altro senza procura e senza che questi abbia manifestato la propria opposizione con atto scritto, ovvero se li ha goduti con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati ».

*Art. 213. — Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.* — « Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

ART. 17.

La intitolazione della Sezione V del Capo VI del Titolo VI del libro I del codice civile è così sostituita:

*SEZIONE V. — Della comunione legale tra i coniugi relativamente ai beni acquistati durante il matrimonio.*

ART. 18.

Gli articoli 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 215. — Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — « Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata per atto pubblico, anche dopo il matrimonio, è costituito dalla comunione dei beni ».

*Art. 216. — Fonti del regolamento della comunione.* — « Il regime di comunione di cui al precedente articolo è disciplinato dalle disposizioni seguenti ».

*Art. 217. — Oggetto della comunione.* — « Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti fatti, dopo il matrimonio, dall'uno

o dall'altro coniuge a qualsiasi titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione, ovvero fatti col prezzo del trasferimento di beni già appartenenti in proprio ad uno dei coniugi, purché ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi medesimi si considerano appartenenti alla comunione se, allo scioglimento di questa, non siano stati consumati.

Non fanno parte della comunione i beni di ciascun coniuge destinati all'esercizio di una impresa, anche se questa è costituita dopo il matrimonio ».

*Art. 218. — Effetti della comunione.* — « Il regime di comunione si determina di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne è fatta menzione.

Ciascuno dei coniugi, trattandosi di beni iscritti in pubblici registri, ha facoltà di fare eseguire la relativa annotazione ».

*Art. 220. — Amministrazione della comunione.* — « L'amministrazione e la rappresentanza in giudizio della comunione spettano al marito.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente al marito ed alla moglie.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, qualora il marito non si attenga a criteri di buona amministrazione, la moglie può presentare ricorso al tribunale che decide con provvedimento in camera di consiglio, sentite le parti.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, quando manchi l'accordo tra i coniugi, decide il tribunale su ricorso di uno o entrambi i coniugi con le stesse modalità di cui al comma precedente ».

*Art. 222. — Amministrazione affidata alla moglie o ad uno solo dei coniugi.* — « In caso di lontananza o altro impedimento del marito l'amministrazione ordinaria spetta alla moglie.

In caso di lontananza o altro impedimento di uno dei coniugi l'altro coniuge può compiere gli atti necessari eccedenti l'ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale ».

*Art. 223. — Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — « I beni della comunione rispondono di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi degli alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge ».

*Art. 224. — Obbligazioni contratte dai coniugi.* — « I beni della comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte dai coniugi, o, nei limiti di cui all'articolo 220, da uno di essi.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni contratte anteriormente al matrimonio, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore.

Ciascun coniuge risponde con il proprio patrimonio personale, qualora abbia agito fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 220.

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa limitatamente alla quota del coniuge esercente l'attività imprenditoriale ».

*Art. 226. — Separazione giudiziale dei beni.* — « La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata nel caso di fallimento o inabilitazione di uno dei coniugi, ovvero per cattiva amministrazione da parte del marito o, eventualmente, della moglie.

La sentenza che pronuncia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda ».

*Art. 227. — Divisione dei beni della comunione.* — « Avvenuto lo scioglimento della comunione l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salva diversa convenzione tra le parti.

L'autorità giudiziaria, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

*Art. 228. — Prelevamento dei beni mobili.* — « Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi anche in caso di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione o

che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed eguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, avente data certa, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

*Art. 229. — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — « Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

*Art. 230. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — « Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta all'altro coniuge e anche sugli altri beni di lui ».

#### ART. 19.

Dopo l'articolo 252 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7 e 252/8:

*Art. 252/2. — Rapporti nascenti da dichiarazione del genitore nei confronti del figlio adulterino.* — « Al genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio è consentito di assumere gli obblighi di cui all'articolo 261, nei confronti del figlio avuto da persona diversa dall'altro coniuge, quando sia separato da questo ultimo, con apposita dichiarazione resa davanti al giudice tutelare, il quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, omologa la dichiarazione.

Il genitore che ha effettuato la predetta dichiarazione acquista rispetto al figlio, con la omologazione, i diritti di cui all'articolo 260 ».

*Art. 252/3. — Cognome del figlio adulterino.* — « Il figlio assume il cognome del genitore e lo aggiunge a quello già acquistato da altro genitore naturale.

Il figlio che, dopo l'assunzione del cognome, a sensi del comma precedente, venga riconosciuto a norma dell'articolo 250 dall'altro genitore, premette al cognome assunto quello del genitore che effettua il riconoscimento.

Quando esistono figli legittimi di età superiore ai quattordici anni, essi devono essere sentiti dal giudice tutelare prima della omologazione ».

*Art. 252/4. — Esclusioni e limitazioni.* — « Il giudice tutelare può escludere, in sede di omologazione, l'assunzione del cognome quando vi siano figli legittimi.

Può altresì, per gravi motivi, escludere o limitare, anche dopo l'omologazione, i diritti che spettano al genitore ai sensi dell'articolo 260.

Il figlio adulterino non può essere introdotto nella casa del genitore che ha figli legittimi con lui conviventi, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, previo consenso dei figli legittimi maggiori dei quattordici anni. Se i figli legittimi sono maggiori di otto anni devono essere sentiti ».

*Art. 252/5. — Limiti di ammissibilità della dichiarazione. Indicazioni vietate.* — « La dichiarazione di cui all'articolo 252/2 non è ammessa nei confronti di chi abbia già lo stato di figlio legittimo, e non può contenere indicazioni concernenti l'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto ».

*Art. 252/6. — Affidamento del figlio adulterino.* — « Qualora il figlio, nei cui confronti la dichiarazione è fatta, sia stato riconosciuto dall'altro genitore, o ne venga riconosciuto successivamente, il giudice tutelare, tenuto conto della qualità delle persone e delle condizioni obiettive, ha facoltà di dare disposizioni concernenti l'affidamento del figlio, la misura e le modalità di esecuzione con cui

vanno ripartiti gli obblighi spettanti ai due genitori. In questa valutazione il giudice deve soprattutto tener conto dell'interesse del figlio.

Le stesse disposizioni si applicano quando concorrano le dichiarazioni di cui all'articolo 252/2 da parte di entrambi i genitori ».

*Art. 252/7. — Impugnazione della dichiarazione.* — « La dichiarazione di cui all'articolo 252/2 può essere impugnata per difetto di veridicità dall'autore, dal figlio in cui favore è stata resa o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni quattordici, qualora non esista già il genitore naturale esercente la patria potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'azione è imprescrittibile ».

*Art. 252/8. — Norme applicabili.* — « Alla dichiarazione di cui all'articolo 252/2 si applicano le disposizioni degli articoli 265, 266, 267 e 268 ».

#### ART. 20.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 269. — Dichiarazione giudiziale di paternità.* — « La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre ed il presunto padre hanno convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale ovvero quando vi è stata seduzione con promessa di matrimonio, nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale ».

#### ART. 21.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 271. — Legittimazione attiva e termine.* — « L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal

raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l'azione può essere promossa dai discendenti legittimi o dai figli naturali riconosciuti di lui.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti ».

*Art. 272. — Dichiarazione giudiziale di maternità.* — « La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio o, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio ».

#### ART. 22.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 279. — Mantenimento, istruzione ed educazione.* — « Nei casi previsti dall'articolo precedente, ed in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, la istruzione e l'educazione:

1) se la madre ed il presunto padre hanno convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale, ovvero da non equivoca dichiarazione scritta dei genitori;

3) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

4) se vi è stato ratto o violenza carnale ovvero seduzione con promessa di matrimonio nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

5) se vi è possesso di stato di figlio naturale.

Nei casi previsti dai commi precedenti il figlio naturale che ha compiuto la maggiore età può agire per ottenere gli alimenti ».

ART. 23.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 284. — Condizioni per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato.* — « La legittimazione può essere concessa con decreto del Capo dello Stato quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio.

Qualora il genitore che domanda la legittimazione abbia figli legittimi o legittimati, questi, se di età superiore ai sedici anni, devono essere sentiti dal presidente della Corte di appello ».

ART. 24.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 316. — Della potestà dei genitori.* — « Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età o alla emancipazione.

Questa potestà è esercitata da entrambi i genitori nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo tra i genitori spetta al padre prendere i provvedimenti necessari.

La madre che ritenga gravemente pregiudizievole per il figlio i provvedimenti presi dal padre può ricorrere al giudice prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio, dichiara quale dei provvedimenti sia adeguato all'interesse del figlio ed alle esigenze dell'unità familiare ».



## ART. 25.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 319. — Cattiva condotta del figlio minore.* — « I genitori che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio, esercitando i normali poteri inerenti alla patria potestà, secondo le modalità di cui all'articolo 316, possono, di comune accordo, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, richiedere, anche verbalmente, al presidente del tribunale competente i provvedimenti opportuni. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero ».

## ART. 26.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 320. — Rappresentanza e amministrazione.* — « Il padre rappresenta i figli nati o nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o compiere altri atti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, né transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso in cui la madre manifesti esplicita opposizione contro un atto eccedente l'ordinaria amministrazione che il padre intende compiere, il giudice tutelare prima di provvedere, deve sentire entrambi i genitori.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio

provvisorio dell'impresa fino a quando il tribunale abbia deliberato sull'istanza.

Se sorge conflitto d'interessi tra figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale ».

ART. 27.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 323. — Atti vietati ai genitori.* — « I genitori esercenti la patria potestà non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la patria potestà non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

ART. 28.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 324. — Usufrutto legale.* — « I genitori hanno l'usufrutto legale dei beni del figlio finché esercitano la patria potestà, salvo quanto è disposto dall'articolo 328. Ove tra i coniugi esista comunione dei beni, i frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria iniziativa;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori ».

ART. 29.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 327. — Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — « L'usufrutto legale è attribuito ad uno solo dei genitori quando nei confronti dell'altro sia stata pronunciata la decadenza della patria potestà, ovvero quando la comunione tra i coniugi sia sciolta.

In caso di separazione tra i coniugi l'usufrutto legale è attribuito al genitore al quale il figlio minore è affidato ».

ART. 30.

L'articolo 435 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 435. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali.* — « Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale ed ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando ».

ART. 31.

Dopo l'articolo 467 del codice civile è inserito l'articolo 467-bis:

*Art. 467-bis. — Rappresentazione nell'ambito dei rapporti fondati su filiazione naturale.* — « La rappresentazione ha luogo anche se tra la persona che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e la persona che subentra sussiste un rapporto di filiazione naturale ».

ART. 32.

L'ultimo comma dell'articolo 469 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in cia-

scun ramo e per capi fra i membri del medesimo ramo; ma se alcuni dei membri di un medesimo ramo subentrano per un rapporto di filiazione naturale, a norma dell'articolo 467-*bis*, essi conseguono metà di quanto conseguono i discendenti legittimi ».

ART. 33.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Art. 580. — Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.* — « Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota a cui avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I predetti figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione in denaro ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari, dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente ».

ART. 34.

Sono abrogati gli articoli 149, comma secondo, 214, 221, 317, 331, 338, 339, 340, 341, 547, 574, comma secondo, 577, 592, 593, 780 e 781, nonché le sezioni seconda e terza del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile.

ART. 35.

*Delega al Governo.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme complementari di coordinamento, di attuazione e transitorie, secondo i criteri e principi direttivi risultanti dalla legge stessa.